



**Ordine dei
Dottori
Commercialisti
e degli
Esperti
Contabili di
Roma**

Circoscrizione dei Tribunali
di Roma, Velletri, Tivoli
Ente di Diritto Pubblico

Ordine Dott. Comm. Esp. Cont. - Roma
GENERALE

Unica-23/03/2010 11:32:10-13247



194658

Roma, 23 marzo 2010

Raccomandata a.r.

Gentile Dott.
Claudio Siciliotti
Presidente del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma

Caro Presidente,

come noto, col prossimo 1° aprile 2010 prenderà avvio la Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica), quale unico adempimento obbligatorio per l'invio telematico delle pratiche al Registro delle Imprese o Albo Imprese Artigiane delle Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

A riguardo l'Ordine di Roma ha rilevato non poche criticità della procedura, che sono riportate nel documento qui allegato.

Per ovviare agli inconvenienti analiticamente dettagliati nel documento (ed in assenza, al momento, di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate), il Consiglio dell'Ordine di Roma è dell'avviso che potrebbe essere opportuno chiedere un prolungamento della fase sperimentale (ossia facoltativa) della procedura ComUnica.

Ovviamente lasciamo a Te e al CNDCEC ogni valutazione sulle azioni da intraprendere e sulle richieste da avanzare alle Amministrazioni competenti.

Con i migliori saluti

in a presto


Gerardo Longobardi


Ufficio amministrativo
e operativo:
via Flaminia, 141
00196 Roma
tel. 06 367211
fax 06 36721220
segreteria@odcec.roma.it

Ufficio operativo:
via E. Petrella, 4
00198 Roma

Sede legale e Presidenza:
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma

Codice fiscale:
97492410580





**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Comunicazione Unica di Impresa

ASPETTI CRITICI e PROBLEMI APPLICATIVI

Relazione al Consiglio Direttivo dell'Ordine

Prime valutazioni

sul nuovo adempimento in vigore dal 01/04/2010

Rag. Oscar Enrico Pasquini
*Commissione Informatica,
Sito Web e Qualità*

Rag. Roberto Di Lorenzo
*Commissione Diritto
del Lavoro*

PREMESSA

A seguito dell'incontro informativo dello scorso 9 marzo con la Camera di Commercio di Roma, la presente relazione intende sottolineare le numerose perplessità e i problemi applicativi sollevati dai Colleghi presenti alla riunione, ed in seguito approfonditi dagli scriventi.

Le seguenti note non intendono essere nulla di definitivo sull'argomento, bensì un inquadramento generale dei problemi che a breve saremo costretti ad affrontare, nella consapevolezza che – evidentemente – la problematica non è stata sufficientemente approfondita nelle sedi opportune, né – di nuovo evidentemente (... e polemicamente "come al solito !") – nessuno ha chiamato la Categoria a discuterne in via preventiva.

Dal punto di vista "politico" l'operazione Comunicazione Unica sembra la solita operazione "di facciata" ("impresa in un giorno") che dal punto di vista pratico – almeno per gli operatori / intermediari – non comporta di certo una "semplificazione", bensì rende complesso e macchinoso quanto era fino a ieri semplice, determinando in alcuni casi un significativo passo indietro rispetto all'operatività attuale.

Aggiungendo a quanto sopra alcuni rilevanti "scollamenti" di tipo normativo, l'assenza dei necessari approfondimenti interpretativi da parte delle Amministrazioni interessate ed una generale "inconsapevolezza" della problematica da parte degli operatori, otteniamo una miscela esplosiva che avrà un forte impatto sull'operatività quotidiana dei Colleghi, nell'approssimarsi di altre importanti novità come il bilancio in formato XBRL.

➤ CHE COSA E'

La "Comunicazione Unica" è, in estrema sintesi, una procedura applicativa con la quale vengono "assemblati" una serie di adempimenti nei confronti di diverse Amministrazioni.

In particolare con la ComUnica vengono assolti gli adempimenti relativi ad inizio, variazione e cessazione delle imprese, in precedenza rivolti separatamente a ciascuna Amministrazione (articolo 9 del D.L. 7/2007), nei confronti :

- del Registro delle Imprese – R.E.A. – Albo Artigiani;
- dell'Agenzia delle Entrate;
- dell'I.N.P.S.;
- dell'I.N.A.I.L.

Dal punto di vista strutturale l'insieme di questi adempimenti, altro non è che l'assemblaggio di una serie di files (generalmente prodotti da applicativi diversi) all'interno di un unico contenitore generato dal nuovo applicativo "ComUnica Imprese", da trasmettere unitariamente alle Camere di Commercio tramite il canale Telemaco, come segue :

Modello ComUnica (CU)	File-dati con la funzione di indicare il soggetto, l'oggetto della Comunicazione e il riepilogo degli altri file allegati
	File distinta, firmato digitalmente, con la rappresentazione di stampa (PDF) del modello ComUnica
Domanda/Denuncia al Registro Imprese	File pratica registro imprese, contenente i dati oggetto di pubblicità
	File distinta, firmato digitalmente, con la rappresentazione di stampa (PDF) del modello compilato
	Files allegati, firmati digitalmente, contenenti eventuali moduli aggiuntivi
	Files documenti allegati (eventuali), previsti per alcuni adempimenti
	File riepilogo, che riassume le informazioni contenute in tutti gli altri files costituenti la pratica registro imprese
Dichiarazioni Agenzia delle Entrate	File pratica – AA7/10 e AA9/10
	File distinta, firmato digitalmente, con la rappresentazione di stampa (PDF) della dichiarazione
Domanda INPS	File-pratica
	File distinta, firmato digitalmente con la rappresentazione di stampa (PDF) della domanda
Domanda INAIL	File-pratica
	File distinta, firmato digitalmente, con la rappresentazione di stampa (PDF) della denuncia/domanda
Domanda Albo Imprese Artigiane	File-pratica
	File distinta, firmato digitalmente, con la rappresentazione di stampa (PDF) della domanda

E' inoltre previsto che nel futuro trovino spazio all'interno della ComUnica anche le comunicazioni al Ministero del Lavoro, anche se – al momento – non è chiaro cosa e con quale modulistica debba essere comunicato.

L'obbligo di utilizzo della ComUnica entrerà in vigore il prossimo primo aprile a seguito del termine del periodo di sperimentazione previsto.

L'utilizzo della ComUnica è previsto solo per quegli adempimenti che comportino una qualche iscrizione nel Registro delle Imprese o R.E.A., i quali determinano il "trascinamento" al seguito degli eventuali adempimenti verso altre Amministrazioni (se dovuti).

Pertanto rimangono esclusi dalla ComUnica gli adempimenti (molto pochi !) nei confronti di una sola Amministrazione che non comportino iscrizioni al R.I. (come ad esempio la variazione del rischio I.N.A.I.L. nell'ambito della stessa P.A.T.).

Inoltre sono esclusi espressamente dalla ComUnica i depositi dei bilanci; non è però ancora chiaro se tutti i bilanci (inclusi i bilanci finali di liquidazione e le situazioni patrimoniali dei consorzi) o solo i bilanci d'esercizio.

Da notare che tutti i files trasmessi devono essere firmati con firma digitale.

E' evidente quindi che la comunicazione non è per niente "unica", ma è unica solo la trasmissione; l'operazione per essere realmente una semplificazione avrebbe dovuto concretizzarsi con un'unica procedura, un unico tracciato e regole univoche.

➤ **PRIMA IMPRESSIONE (la complicazione e il ruolo del professionista)**

Le prime rilevanti perplessità derivano dalle soluzioni tecniche adottate, condizionate dalle preesistenti modalità operative con le Camere di Commercio, cui fa capo tutto il procedimento, fortemente "PDF-dipendenti" : tutti i dati da inviare vanno confezionati nella duplice veste di file di dati e di immagine in formato pdf.

Questo potrebbe anche essere accettabile per quanto attiene alle pratiche camerali (per le quali nulla cambia), ma è incomprensibile per quanto riguarda INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate per i quali esistono già canali telematici efficienti per i quali è sufficiente (per i professionisti abilitati) la trasmissione del file dati o la compilazione di form direttamente online :

Ente	oggi	domani con la ComUnica
Agenzia delle Entrate	Canale Entratel : invio del file telematico autenticato da parte dell'intermediario abilitato	Invio del file pdf contenente il modello e invio del file dati entrambi firmati con firma digitale
I.N.P.S.	Online tramite sito "servizi online" previa autenticazione "professionale"	Invio del file pdf contenente il modello e invio del file dati entrambi firmati con firma digitale
I.N.A.I.L.	Online tramite sito "punto cliente" previa autenticazione "professionale"	Invio del file pdf contenente il modello e invio del file dati entrambi firmati con firma digitale

Va evidenziato che, in tutti e tre i casi che :

1. I canali preesistenti non vengono eliminati, ma continueranno ad essere operativi per gli adempimenti non rientranti nella ComUnica;

2. la chiave di autenticazione Entratel, come le chiavi di accesso ai siti INPS e INAIL qualificano l'operatore come "professionale", munito dei requisiti richiesti per ciascuno in quanto verificati al momento dell'autorizzazione.

E' quindi evidente il "passo indietro", da operatore intermediario qualificato, responsabile di quanto trasmette (e in qualche modo "degnò di fiducia") a semplice intermediario che invia un pdf da controllare.

Quanto sopra apre anche la complessa problematica dei soggetti legittimati alla firma di ciascun singola denuncia-dichiarazione in relazione alle norme vigenti, di cui si tratterà oltre.

➤ **SECONDA IMPRESSIONE (il sistema camerale)**

Come già detto tutto il procedimento fa capo al sistema camerale: l'invio viene effettuato per tutti agli adempimenti alle competenti C.C.I.A.A. che a loro volta smistano ai vari Enti Interessati, i quali risponderanno direttamente, tramite P.E.C. all'unico indirizzo indicato nella ComUnica.

E' di tutta evidenza quindi che il nuovo adempimento si "porta dietro" tutte le variegate e fantasiose interpretazioni di ciascuna Camera di Commercio (o di ciascun Conservatore del Registro delle Imprese) come già accade oggi.

Chi ha avuto occasione di inviare pratiche camerali a diverse Camere, sa bene l'anarchia che regna in materia; solo per citare alcuni esempi (casi recenti e reali) :

- la CCIAA di Torino non accetta la firma digitale apposta dal professionista, ma richiede la firma del legale rappresentante, anche per i bilanci;
- la stessa Camera per una messa in liquidazione e nomina del liquidatore richiede due pratiche separate, anziché una come per esempio Roma;
- la Camera di Grosseto non accetta la procura speciale;
- la Camera di Salerno richiede, in caso di subentro in azienda commerciale preesistente, una data di apertura successiva di 30 giorni alla presentazione del modello COM;
- la Camera di Commercio di Roma, per due pratiche relative a ditte individuali trasmesse lo stesso giorno ed entrambe con firma del professionista ai sensi della L. 340/2000, ne evade una mentre per l'altra richiede la procura;
- la stessa Camera addirittura non riconosce valida la firma digitale apposta dall'intermediario, seppure perfettamente valida e con certificato di sottoscrizione non scaduto.

Tutte situazioni dovute al fatto che nella sua autonomia ogni ente camerale decide le sue regole, spesso talmente non codificate da lasciare ampia discrezionalità all'operatore.

Il nuovo adempimento risentirà sicuramente di ciò, in assenza di regole uniche, o quantomeno armonizzate.

La Comunicazione Unica nasce quindi "separata in casa" per un vizio d'origine.

Il problema è che con il nuovo adempimento gli effetti dell'assenza di "regole certe" potrebbero essere dirompenti, laddove la Camera destinataria entri nel merito, non tanto del contenuto delle comunicazioni agli altri Enti (che peraltro non la riguarda), quanto nella composizione della ComUnica, ritenendo o meno che debba essere allegata oppure no una comunicazione ad altro Ente.

Non è stato finora chiarito chi e come debba entrare nel merito del corretto assemblaggio della ComUnica, né le conseguenze dell'eventuale utilizzo dei canali precedenti.

➤ TEMPI DI RISPOSTA

Altro aspetto critico della nuova procedura è quello relativo ai tempi di risposta da parte dei vari Enti coinvolti.

I tempi di risposta previsti nel materiale divulgato dalle Camere di Commercio dovrebbero essere i seguenti :

- Registro Imprese : entro 5 giorni dalla data di protocollazione della domanda e della denuncia al REA.
- INPS e INAIL : entro 7 giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione dalla Camera di Commercio.
- Agenzia delle Entrate : immediatamente.

Sorvolando sui tempi di risposta del Registro Imprese (che sono gli stessi attualmente previsti e assai raramente rispettati), si evidenzia la particolare criticità dei tempi di risposta previsti per l'INAIL.

Infatti in caso di inizio attività o apertura di unità locale, è necessaria la preventiva denuncia della sede dei lavori agli effetti INAIL per procedere con le comunicazioni obbligatorie online al centro per l'Impiego per l'inizio dei rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato. Ebbene, se oggi il numero di posizione INAIL è disponibile praticamente in tempo reale ed è quindi possibile procedere immediatamente, con la ComUnica bisognerà attendere i tempi di risposta previsti per poter assumere personale dipendente o avviare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ?

Oppure la ricevuta di trasmissione della ComUnica è titolo valido per le assunzioni pur in assenza della comunicazione da parte dell'I.N.A.I.L. di assegnazione della posizione ?

Volendo espandere il discorso ad un caso concreto, per esemplificare la nuova procedura, in caso di apertura di unità locale con dipendenti :

- oggi abbiamo : comunicazione online a INPS e INAIL --> risposta immediata --> assunzione del personale e piena operatività; in seguito (entro trenta giorni) comunicazione dell'apertura dell'U.L. al Registro Imprese e del nuovo luogo di attività al Registro delle Imprese;
- con la Comunicazione Unica potremmo avere : comunicazione preventiva a tutti gli enti (R.I., A.d.E., INPS, INAIL) --> risposta dell'INAIL entro 7 giorni --> assunzione del personale e piena operatività.

Tra le due diverse soluzioni ci corrono almeno sette giorni (si presume lavorativi) oltre ai tempi tecnici di acquisizione del modello COM e di predisposizione di tutti i pdf e file dati necessari. La differenza è evidente !

Inoltre, dalle informazioni raccolte, sembrerebbe che i tempi di accettazione delle singole pratiche siano differenziate per ciascun Ente ricevente, con in alcuni casi assenza del servizio nei giorni festivi o prefestivi o con limitazione di orario, con conseguenti ulteriori ritardi nella definizione delle singole pratiche.

Si tratta di un risultato in evidente contrasto con le intenzioni annunciate dal Governo, che vedeva questo strumento come una soluzione per avviare un'impresa in un solo giorno aggirando le pastoie burocratiche.

➤ **IL REBUS DELLE FIRME**

L'assemblaggio della pratica ComUnica, visti i dati che deve raccogliere, potrebbe investire professionalità e competenze diverse :

- alcuni atti da depositare al R.I. sono esclusiva competenza del notaio;
- altri atti possono essere depositati dal Commercialista, delegato ai sensi della Legge 340/2000;
- la comunicazione all'A.d.E. è sicuramente di competenza del Commercialista (anche quando Interviene il notaio e con la ComUnica a maggior ragione);
- le comunicazioni agli Istituti sono di competenza del Consulente del Lavoro o del Commercialista che svolge attività in materia di lavoro, previa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 12/1979;

Inoltre rimane applicabile il sistema della procura speciale per la delega anche ad altri soggetti (società di servizi, CED, associazioni di categoria ...) per l'invio della ComUnica e della pratica camerale (per quest'ultima se non è richiesto l'intervento del notaio).

Ogni soggetto interessato, nel caso in cui tutti i ruoli non coincidano, deve provvedere ad apporre la firma digitale sul pdf e sul file dati della parte di ComUnica che lo riguarda, mentre il soggetto che trasmette il pacco completo firma la sola distinta della Comunicazione Unica.

Il software di Infocamere prevede la possibilità di trasferimento della pratica da un soggetto ad un altro per "facilitare" l'assemblaggio del pacco-ComUnica.

Quindi si apre il problema del soggetto che legittimamente può apporre la propria firma digitale alle varie sezioni della comunicazione, tenendo presente :

- quanto riportato nella circolare M.S.E. n. 3616/C;
- che la normativa relativa al nuovo adempimento non modifica la normativa preesistente prevista per i singoli adempimenti.

La normativa (articolo 9 del D.L. 7/2007 e articolo 1, comma 3, del D.P.C.M. del 06/05/2009) indica come "l'interessato" il soggetto tenuto a presentare la ComUnica. L'interessato è sicuramente da individuarsi nell'imprenditore individuale o nel legale rappresentante della società, fermo restando la legittimazione del Notaio laddove la legge ne preveda l'intervento obbligatorio.

Secondo quanto chiarito nella circolare del M.S.E. l'interessato può delegare la sottoscrizione e la presentazione della ComUnica tramite un modello di procura speciale, simile a quello oggi in uso per il deposito degli atti al Registro delle Imprese.

Per effetto della permanenza in vigore della normativa che regola i rapporti con i singoli Enti, rimangono legittimati alla sottoscrizione di singole parti della ComUnica gli altri soggetti individuati da ciascuna normativa.

Se ne deve dedurre che, ogniqualvolta la pratica sia presentata da un soggetto diverso dall'imprenditore stesso, sarà legittimato a firmare :

- il Notaio ove previsto, o il Commercialista ai sensi della Legge 340/2000 o altro soggetto dotato di procura speciale per la pratica al Registro Imprese;
- l'intermediario abilitato Entratel per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- il professionista abilitato (Consulente del Lavoro o Commercialista ai sensi della L. 12/1979) per le comunicazioni all'INPS e all'INAIL.

Ci si chiede :

1. come può l'intermediario abilitato ad Entratel assumere l'impegno a trasmettere di un modello AA7/10 o AA9/10, in quanto soggetto legittimato alla firma del modello, se poi la ComUnica verrà trasmessa da un notaio o da un'agenzia di servizi ?
2. In che modo verranno effettuati i controlli sulla firma della modulistica INPS e INAIL in riferimento all'abilitazione ex-L. 12/79 (al riguardo sembrerebbe che l'ultimissima versione del software ComUnica effettui un collegamento e una verifica sul "punto cliente" I.N.A.I.L.) ?
3. che responsabilità si assume il Collega che trasmetta la ComUnica compilata in parte da altro professionista (per esempio per la parte INPS o INAIL) ?

➤ **CONTRASTI NORMATIVI**

In alcuni casi è evidente che nel confezionare il pacchetto della ComUnica ci si troverà di fronte a problemi insormontabili per aspetti normativi non sufficientemente esaminati ed armonizzati prima di mettere in piedi tutto il meccanismo, e a tutt'oggi non chiariti.

Caso eclatante è quello relativo alle operazioni societarie straordinarie : in questi casi il Codice Civile prevede che l'effetto decorra dall'ISCRIZIONE al Registro delle Imprese (non dal deposito quindi ma in un momento successivo); pertanto la relativa variazione all'Agenzia delle Entrate dovrà riportare come data di variazione tale data di effetto, dalla quale dipendono anche tutti gli adempimenti dichiarativi straordinari.

Ebbene, come è possibile presentare in un'unica comunicazione la pratica camerale (a seguito della quale ad iscrizione avvenuta, decorre la variazione fiscale) e la variazione all'A.d.E. ? Che data riporterà quest'ultima ?

Un altro caso sicuramente degno di nota, quantomeno per la frequenza con cui si verifica, è quello relativo alla variazione del soggetto depositario delle scritture contabili, che non dovrebbe essere un dato riguardante il Registro delle Imprese.

Si evidenzia nella nuova procedura software Fedra (modelli S1, S2 e UL) viene richiesto di indicare se presso "i luoghi" dell'impresa sono tenute le scritture contabili, mentre nei quadri del modello Intercalare IVA inserito nello stesso nuovo Fedra non c'è traccia del riquadro relativo ai soggetti e ai luoghi di conservazione delle scritture contabili.

Allora, è un adempimento solo A.d.E. che non rientra nella ComUnica oppure è un dato da comunicare anche al Registro delle Imprese/R.E.A. ? In quest'ultimo caso la variazione del soggetto depositario delle scritture contabili comporterebbe una ulteriore spesa per bolli e diritti.

Altro caso comune è quello relativo alla variazione della residenza anagrafica del titolare di ditta individuale, un dato che l'Agenzia delle Entrate acquisisce direttamente dai Comuni ma che deve essere invece comunicato a tutti gli altri Enti destinatari della ComUnica. In questo caso sarà legittima (o meglio "passerà" i controlli del caso) una pratica ComUnica senza i files relativi al modello AA9/10 ?

Senza entrare troppo nel dettaglio, ulteriori dubbi su come debba essere strutturata la pratica (nonché sulla relativa tempistica) vengono sollevati da altre operazioni come :

- ✓ cessione di azienda con subentro nei rapporti di lavoro dipendente;
- ✓ variazione fiscale di una posizione individuale da impresa a lavoro autonomo o viceversa;
- ✓ variazione dei dati anagrafici di un socio o di un amministratore già iscritti al Registro Imprese con posizioni individuali o con cariche o partecipazioni in altre società;
- ✓ apertura o cessazione di attività individuale soggetta alla gestione INPS Commercianti, con posizione già attiva (perché già di socio di società di persone);

oppure da semplici disallineamenti pregressi nei dati comunicati ai vari Enti destinatari della ComUnica.

➤ **STRUMENTI SOFTWARE**

In occasione dell'avvio a regime della ComUnica si assiste anche al proliferare degli strumenti software da utilizzare :

1. compilazione della modulistica Fedra 6.5 o programmi compatibili, eventualmente integrato dall'intercalare AdE o dai file prodotti dalle applicazioni Sogei e utilizzando il software ComUnica standard, contenente anche quanto relativo a INPS e INAIL (società e imprese individuali);
2. compilazione della modulistica Registro Imprese contenuta nel software ComUnica semplificato (solo per le imprese individuali);
4. compilazione della modulistica registro imprese contenuta in Starweb, applicazione online (In caso di imprese individuali e gli adempimenti relativi alle società che non comportano deposito di atti), sempre che la rispettiva Camera di commercio abbia aderito a quest'ultimo servizio.

Si evidenzia che il software ComUnica è un'applicazione in linguaggio Java che non viene installata permanentemente sul computer dell'operatore, ma viene scaricata ogni volta che viene richiamata dal sito www.registroimprese.it.

Ciò determina la concreta possibilità (come è avvenuto ad esempio nell'intera giornata del 16 marzo) che per problemi di indisponibilità dei server remoti non sia possibile lanciare l'applicativo e quindi compilare la pratica da trasmettere, con conseguenti possibili ritardi per le trasmissioni "sul filo" della scadenza.

➤ **RIEPILOGANDO**

Sicuramente i casi e le problematiche qui esaminate non esauriscono l'argomento, peraltro in evoluzione continua nonostante i lunghi tempi di sperimentazione e di facoltatività. Ciascun Collega, in riferimento alle casistiche affrontate quotidianamente, potrà trovarne di ulteriori.

Quanto finora individuato si può riepilogare come segue :

1. le complicazioni introdotte sono notevoli; si potevano percorrere soluzioni diverse mantenendo separati gli adempimenti espletati dai professionisti abilitati per le rispettive competenze, indicando soltanto gli estremi di avvenuta presentazione delle singole pratiche;
2. non è chiaro il ruolo dei singoli professionisti in riferimento alle firme e alla legittimazione per ogni singolo adempimento;
3. la disomogeneità del sistema camerale comporterà ulteriori problemi in assenza di regole certe ed univoche;
4. i tempi di risposta si dilateranno ulteriormente, con pesanti ripercussioni sugli adempimenti e l'operatività conseguente;
5. ci sono ancora armonizzazioni normative da realizzare.

Sostanzialmente non è azzardato affermare che affrontiamo la prossima entrata in vigore praticamente al buio e senza alcuna certezza sugli esiti delle attività che andremo a svolgere : il sistema è nel suo complesso ancora farraginoso e poco fluido, non consono ai tempi sempre più ristretti che dobbiamo rispettare per qualsiasi adempimento.

Peraltro, anche in attesa dell'emanazione di una circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene auspicabile :

- **il coinvolgimento della locale Camera di Commercio e di tutti gli Enti interessati in eventi formativi ed informativi sull'argomento, tenendo presente che sia la Camera di Commercio che Infocamere non sono in grado di rispondere alle questioni poste in riferimento ad adempimenti competenti gli altri Enti;**
- **la sollecitazione nelle sedi ritenute più opportune di una profonda revisione del sistema e di una proroga del termine di entrata in vigore, mantenendo il doppio canale attuale in attesa di ulteriori e puntuali chiarimenti;**
- **la sollecitazione ad Unioncamere per la realizzazione di apposita manualistica, istruzioni operative e procedure interne a valere su tutto il territorio nazionale e vincolanti per tutte le Camere di Commercio, come già avvenuto recentemente in occasione dell'abolizione del libro soci;**
- **la creazione di una banca dati di "pratiche-tipo" con esatta indicazione di tutto quanto necessario (moduli e quadri da compilare, soggetti firmatari, documenti allegati ...) sotto forma di schede da sottoporre ciascuna agli enti interessati per l'approvazione definitiva, allo scopo di diffonderle tra gli iscritti nell'area riservata del sito dell'Ordine.**

In conclusione siamo convinti che questa non è la soluzione per snellire gli adempimenti.

Si potrà parlare di "vera" Comunicazione Unica soltanto quando ci saranno regole certe ed univoche su tutto il territorio nazionale, con il supporto di un unico software e di un unico referente per tutti gli adempimenti coinvolti.

Si annota da ultimo che l'attuale concreta difficoltà degli operatori è facilmente riscontrabile con un accesso al forum di discussione sulla ComUnica di Infocamere all'indirizzo

<http://elearning.infocamere.it/mod/forum/view.php?f=8> (accessibile previa registrazione al sito del corso online <http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/corso.jsp>)

mentre la scarsità di informazioni e di risposte concrete la si può verificare nelle FAQ all'indirizzo <http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/assistenza.jsp> .